

12-4-2013 8



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province", adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal

medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto l'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalità e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, alla lettera b), che entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Visto l'articolo 1-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che il Governo provveda, tra l'altro, alla ridefinizione dei tempi per l'attuazione delle disposizioni sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013;

Visto, altresì, il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 14 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, con il quale è stata espressa la raccomandazione al Governo di assumere “le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di Comuni e Province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012”;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di seguito, SOSE), con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale – IFEL e con la collaborazione dell'ISTAT, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'articolo 6, che disciplina il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia;

Visto il comma 3 del predetto articolo 6, che dispone che ciascun Comune e Provincia dia adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 61 del 21 dicembre 2012;

Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 14 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale la Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni;

Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province delle Regioni a Statuto ordinario appositi questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, riferiti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, rispettivamente denominati, per i Comuni, FC01A – Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B – Servizi di ufficio tecnico, FC01C – Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, FC01D – Altri servizi generali, e per le Province, FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

Rilevato che la SOSE ha provveduto a sottoporre alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del

menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province, e che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla stessa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

Vista la delibera della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 20 dicembre 2012, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta n.....;

Sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del....;

Visti i pareri della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del....;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del

DECRETA:

Articolo 1

1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, allegati al presente decreto, di seguito indicati:

a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01A - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, e relativi allegati;

b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC01B – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Servizi di ufficio tecnico, e relativi allegati;

c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC01C – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, e relativi allegati;

d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC01D – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Altri servizi generali, e relativi allegati;

e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC01 A / B / C / D – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Documento riepilogativo;

f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per le Province – FP01U – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, e relativi allegati.

Articolo 2

1. I Comuni e le Province delle Regioni a Statuto ordinario danno adeguata pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri



Relazione illustrativa

Con il presente decreto, adottato in attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in materia di "determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province", sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

Per quanto concerne i comuni, la funzione in argomento è stata distinta in quattro macro servizi: "servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", "servizi di ufficio tecnico", "servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico" e "altri servizi generali". I singoli coefficienti di riparto relativi ai predetti macro servizi sono stati utilizzati per la costruzione di un unico coefficiente di riparto aggregato relativamente alla funzione nel suo insieme.

Per le province, invece, la nota metodologica ed il fabbisogno standard sono stati elaborati con riferimento alla funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo, considerata nel suo insieme.

Il procedimento seguito per la determinazione dei predetti fabbisogni, illustrato nelle rispettive note metodologiche, si è sviluppato, essenzialmente, in cinque fasi:

1. identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile, acquisiti sia da banche-dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari somministrati a Province, Comuni ed Unioni di Comuni;
2. individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
3. analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
4. individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
5. definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli Enti locali di migliorarli.



Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. e) dello stesso decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard in esame sono state trasmesse dalla SOSE S.p.A. al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sono state approvate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 dicembre 2012.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, è stato, altresì, acquisito il previo parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, del rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica con riferimento alla adozione delle note metodologiche ed ai fabbisogni standard nelle stesse richiamati.

In base alle previsioni del medesimo articolo 6, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dovrà essere sottoposto alla Conferenza Stato - città e autonomie locali. Decorso quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema potrà comunque essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

